



CENTRO ECONOMICO SERVIZI AGRICOLI E CANTINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Regolamento per il conferimento dei cereali

Art.1 – Regole generali di conferimento

1.1 Cesac sca accetta consegne franco magazzino di cereale sano, leale e mercantile e rispondente ai limiti per i contaminanti definiti dalla normativa vigente e franco magazzino.

1.2 All'arrivo Cesac sca sottopone i prodotti conferiti a pesatura, campionatura ed esame e provvede all'emissione di un documento di consegna (ddc) debitamente controfirmato dal socio, contenente i seguenti dati:

1.2.a) numero bolla, data, conferimento, generalità del socio e indirizzo, varietà del cereale, peso accertato all'arrivo, peso specifico, umidità, percentuali di tare e/o scarti e impurità nonché tutte le altre caratteristiche che possono influenzare la conservabilità, la commerciabilità ed il valore merceologico del prodotto agricolo;

1.2.b) Scelta del modello di gestione sociale previsto all'art 3.1 se non già previamente individuato.

1.3 Una copia del documento di consegna (ddc) viene rilasciata al socio e fa fede fra le parti per i dati ivi esposti.

1.4 Per le caratteristiche fisiche e qualitative si fa riferimento alle Condizioni Generali Unificate delle Borse merci nazionali e ai rispettivi contratti nazionali AGER Bologna in vigore e nello specifico all'insieme di tutte le caratteristiche elencate per tipologia di cereale nel listino della Borsa Merci di Bologna e rilevate alla consegna. Per tali prodotti agricoli valgono le norme di qualità vigenti all'interno della UE e dello Stato Italiano.

1.5 Cesac sca si riserva di non accettare la consegna di prodotti con residui tossici superiori a quelli stabiliti dalla Legge ovvero con caratteristiche di non conformità.

1.6 Cesac sca riceve le consegne di cereale dall'azienda agricola a titolo di acquisto, con prezzo da determinarsi secondo modelli di gestione indicati all'atto del conferimento così come individuati agli articoli successivi.

Art.2 – Rapporti con Op Grandi Colture Italiane

2.1 Con il conferimento a Cesac sca i soci aderiscono in forma indiretta all'Organizzazione Produttori (O.P.) Grandi Colture Italiane Sca, usufruendo dei benefici previsti dalla normativa vigente.

2.2 All'atto del conferimento i soci possono richiedere per iscritto di non aderire all'Organizzazione Produttori (O.P.) Grandi Colture Italiane Sca.

Art.3 – Obblighi del conferente

3.1 Il Socio, salvo casi di forza maggiore, è obbligato a consegnare a Cesac sca tutta la produzione cerealicola impegnata. Ciascun socio è impegnato a denunciare, su appositi moduli messi a disposizione dalla Cooperativa, l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo su cui verrà realizzata la produzione impegnata e la quantità prevista dei prodotti cerealicoli che intende conferire annualmente.

3.2 Il conferente ha l'obbligo, all'atto del conferimento, di mettere a disposizione di Cesac sca il quaderno di campagna relativo alle produzioni vendute.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione può sanzionare il socio qualora, per sua responsabilità, i conferimenti a cui si è obbligato non siano effettuati.

3.4 La sanzione sarà proporzionale alla quantità impegnata in relazione alle spese di gestione per l'unità di peso non consegnata.

3.5 Nel caso in cui il socio riscontri una variazione della superficie investita a cereali superiore o inferiore al 20% rispetto al dichiarato è impegnato a comunicare le variazioni prima della campagna di conferimento e comunque entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 4 – Gestione a libero mercato

4.1 Nel corso della campagna cerealicola ogni socio conferente comunica al Responsabile Commerciale di Cesac sca la sua volontà di determinare il prezzo di tutto o di parte del prodotto conferito secondo quanto indicato da più recente listino settimanale della Borsa Merci di Bologna. Il prezzo verrà individuato dalla media Min/Max del listino Ager Bologna della qualità consegnata.

4.2 Il socio potrà comunicare detta sua volontà dal venerdì al lunedì successivo alla quotazione dell'ultimo e più recente mercato Ager di Bologna.

4.3 Si fa riferimento sempre a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna in alcune settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere che questo avvenga. Inoltre il produttore potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta nella quale la Borsa Merci di Bologna ha provveduto ad emettere il listino.

4.4 Il pagamento del 98,5% del prezzo sarà corrisposto dopo 60gg dalla comunicazione del socio.

4.5 Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data di pagamento comunicandolo al socio almeno 15gg prima della scadenza di cui all'art.4.4 ed indicando la nuova scadenza di regola non superiore ai 30gg.

4.6 Dal prezzo individuato ai sensi dei precedenti paragrafi devono detrarsi i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione così come determinati dal Consiglio di Amministrazione prima del conferimento e disponibili presso ogni centro di raccolta.

4.7 Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

4.8 La gestione a libero mercato non è utilizzabile per il frumento duro.

Art.5) – Gestione a media mensile

5.1 Il prezzo è dato dalla media delle medie Min/Max del listino Ager Bologna della qualità consegnata, del mese di riferimento scelto dal socio.

5.2 Il socio potrà comunicare la sua volontà in relazione al mese da utilizzare fino al lunedì successivo alla quotazione dell'ultimo listino del mese di riferimento effettivamente emesso da Ager di Bologna.

5.3 Il pagamento del 98,5% del prezzo sarà corrisposto a 60gg dalla fine del mese della fissazione del prezzo.

5.4 Dal prezzo individuato ai sensi dei precedenti paragrafi devono detrarsi i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione così come determinati dal Consiglio di Amministrazione prima del conferimento e disponibili presso ogni centro di raccolta.

5.5 Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

5.6 La gestione a media mensile viene applicata per il frumento duro se il conferente non sceglie la gestione a media breve o a media lunga.

Art.6 – Gestione a media breve (grani e orzi):

6.1 Il prezzo è dato dalla media delle medie Min/Max dei listini Ager Bologna della qualità consegnata, nel periodo Luglio – Dicembre successivi alla consegna.

6.2 Si prevede un acconto nel mese di settembre ed un secondo acconto fino al raggiungimento del 98,5% del prezzo nel mese di gennaio.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data di pagamento comunicandolo al socio almeno 15gg prima delle scadenze di cui all'art.6.2 ed indicando la nuova scadenza di regola non superiore ai 30gg.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione individuerà altresì i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione in misura inferiore a quelli previsti per il mese di dicembre per la gestione a libero mercato.

6.5 Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

Art.7 – Gestione a media breve (mais, sorgo, soia e altri):

7.1 Il prezzo è dato dalla media delle medie Min/Max del listino Ager Bologna della qualità consegnata, nel periodo Settembre – Dicembre successivi alla consegna.

7.2 Si prevede un acconto nel mese di novembre e un secondo acconto nel mese di gennaio fino al raggiungimento del 98,5% del prezzo.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data dei pagamenti comunicandolo al socio almeno 15gg prima delle scadenze di cui all'art.7.2 ed indicando la nuova scadenza di regola non superiore ai 30gg.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione individuerà altresì i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione in misura inferiore a quelli previsti per il mese di dicembre per la gestione a libero mercato.

7.5 Il saldo definitivo verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

Art.8 – Gestione a media lunga (grani e orzi):

8.1 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla determinazione del prezzo in misura superiore alla media delle medie Min/Max del listino Ager Bologna della qualità consegnata tra il 01 luglio dell'anno di consegna ed il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione individuerà altresì i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione in misura inferiore a quelli previsti per il mese di aprile per la gestione a libero mercato.

8.3 La liquidazione terrà conto delle caratteristiche qualitative, merceologiche e di commerciabilità del cereale, come risultanti dal documento di conferimento (ddc/ddt).

8.4 Si prevede un acconto nel mese di settembre ed un secondo acconto nel mese di gennaio.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data di pagamento comunicandolo al socio almeno 15gg prima delle scadenze di cui all'art.8.4 ed indicando la nuova scadenza di regola non superiore ai 30gg.

8.6 Il saldo determinato al netto dei costi di cui all'art.8.2 verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

Art.9 – Gestione a media lunga (mais, sorgo, soia e altri):

9.1 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla determinazione del prezzo in misura superiore alla media delle medie Min/Max del listino Ager Bologna della qualità consegnata, nel periodo intercorrente tra il 01 Settembre dell'anno di consegna ed il 15 maggio dell'anno successivo alla consegna.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione individuerà altresì i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione in misura inferiore a quelli previsti per il mese di maggio per la gestione a libero mercato.

9.3 La liquidazione del prezzo di liquidazione terrà conto delle caratteristiche qualitative, merceologiche e di commerciabilità del cereale, come risultanti dal documento di conferimento (ddc/ddt).

9.4 Si prevede un acconto nel mese di gennaio.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare di modificare la data di pagamento comunicandolo al socio almeno 15gg prima delle scadenze di cui all'art.9.3 ed indicando la nuova scadenza di regola non superiore ai 30gg.

9.6 Il saldo determinato al netto dei costi di cui all'art.9.2 verrà corrisposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento.

Art.9bis – Compensazione tra debiti e crediti

9bis.1 Ai sensi dell'art.1241 del Codice Civile, la compensazione si applica tra socio e Cesac qualora entrambi abbiano reciproci crediti e debiti per importi certi, liquidi e scaduti.

9bis.2 Al socio che risulti avere nei confronti della cooperativa un debito certo, liquido e scaduto, in assenza di altri crediti da compensare ai sensi del punto precedente, Cesac può fissare il prezzo per una quantità di prodotto già conferito in gestione e/o a libero mercato che, moltiplicata per il valore che ad una certa data detto prodotto ha sul mercato (media Min/Max del listino Ager Bologna), sia sufficiente ad estinguere immediatamente per compensazione il debito scaduto ed i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione. Il socio ha diritto di essere avvertito della volontà di Cesac di procedere alla fissazione del prezzo almeno 7 giorni prima della pubblicazione del listino Ager a cui si intende fare riferimento.

Art.10 – Programma di capitalizzazione

10.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 8 lett.e) dello Statuto sociale, i soci conferenti destineranno l'1,5% dell'imponibile derivante dalla vendita del cereale conferito in ogni campagna di conferimento alla cooperativa ad aumento del proprio capitale sociale.

10.2 L'aumento del capitale non potrà essere superiore ai 1.500,00 euro annui per singolo socio.

10.3 L'aumento del capitale non opera nei confronti dei soci operatori la cui partecipazione al capitale sociale superi il valore di € 7.500,00.

10.4 L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio può disporre, con specifica deliberazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di modificare l'aliquota dei versamenti per la capitalizzazione della cooperativa a carico dei soci operatori, producendo tale deliberazione effetto immediato sul bilancio d'esercizio in approvazione.

Art.11 – Crisi di mercato

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di aprire situazioni di crisi di mercato in caso di:

a) totale assenza di acquirenti disponibili ad acquistare ai prezzi di listino uno o più prodotti cerealicoli, per un periodo non definito;

b) comunicazioni di fissazione dei prezzi richieste per la gestione a libero mercato in una singola settimana per quantità superiori a quelle dei contratti mensili di vendita per la medesima tipologia di prodotto già stipulati dalla Cesac sca.

11.2 In situazione di crisi di mercato il responsabile commerciale può riservarsi:

a) di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei conferenti circa la fissazione del prezzo nella gestione a libero mercato;

b) di destinare la valorizzazione del prodotto conferito nella gestione a media mensile, breve o lunga.

c) di dare conferma alla fissazione del prezzo solo quando Cesac sca avrà individuato un acquirente a prezzi di mercato per la tipologia di prodotto conferito dal socio.

11.3 La presenza di una situazione di crisi di mercato deve essere resa nota tempestivamente ai conferenti attraverso l'affissione nelle sedi di conferimento di un apposito avviso recante l'estratto della deliberazione assunta.

Art.12 – Contratti specifici

12.1 Ai conferenti soci e non soci le norme di questo regolamento si applicano se ed in quanto non derogate da contratti di conferimento definiti prima dell'inizio delle quotazioni di borsa ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Per coloro che sottoscrivono un contratto di conferimento contestualmente alla fornitura di beni e servizi da parte di Cesac sca e fino alla completa compensazione degli importi dovuti a Cesac sca il riferimento per la determinazione del prezzo dei prodotti conferiti è quello della media Min/Max della prima quotazione di listino Ager Bologna nell'annata agraria di conferimento per la qualità consegnata.

Art.13 – Decorrenza del mercato

13.1 Per tutte le gestioni il periodo di riferimento per la fissazione del prezzo termina al 30 aprile dell'anno successivo per i cereali estivi e al 15 maggio sempre dell'anno successivo per i cereali autunnali.

Art.14 – Applicabilità ai non soci

14.1 Le norme di questo regolamento si applicano anche ai non soci che consegnano prodotti cerealicoli a Cesac, salvo che per quanto riguarda l'art.10).

14.2 In caso di crisi di mercato verrà data priorità al socio conferente rispetto al non socio nell'utilizzo delle prerogative più favorevoli per chi vende previste dal presente regolamento.

14.3 In ogni caso il credito derivante dal prezzo del prodotto consegnato dai non soci deve intendersi postergato rispetto a quello del credito derivante dal prodotto consegnato dai soci a parità di scadenza.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di cui agli art. 4.5, 6.3, 7.3, 8.5 e 9.5, può prevedere di modificare la data di pagamento in maniera più ampia per il non socio rispetto al socio, salve disposizioni di legge.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fissare i costi del servizio di stoccaggio, commercializzazione ed essiccazione in misura superiore per i non soci rispetto a quelli per i soci.

14.6 Il responsabile commerciale potrà non accettare le disposizioni ricevute da parte dei non soci circa la fissazione del prezzo nella gestione a libero mercato anche in assenza della dichiarazione da parte del Consiglio di Amministrazione della crisi di mercato ai sensi dell'art.11 del presente regolamento, qualora individui uno squilibrio tra le quantità per cui si è fissato il prezzo e le quantità oggetto di vendita.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/07/2024